

Approvato dalla C. R. nella seduta del 19/4/1976

RELAZIONE

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 157 II Legislatura

Le disposizioni contenute nel disegno di legge consentono di inquadrare, a domanda nei ruoli regionali il personale che dopo l'entrata in vigore della legge n. 18/74, è stato richiesto per comando ad altri Enti.

Com'è noto il fatto di instaurare un rapporto di servizio, sulla base del comando, con unità impiegatizie, deve sempre trovare, nel rispetto di un ineliminabile riferimento di legittimità, motivazione nelle necessità funzionali e nella particolare qualificazione delle stesse.

Va da sé quindi che il personale in questione si presenta dotato di quei peculiari indici di professionalità, che oggi, giustificano la proposizione della normativa -

La Regione sarà insomma in condizione di acquisire, in

via definitiva, personale che si è, nel corso giustap =
punto delle prestazioni, inserito nel circuito operati =
vo assumendone i criteri di efficacia nel collegamento
con le strutture esistenti : circostanze queste che
possono considerarsi elementi aggiuntivi alla già in =
dicata qualificazione soggettiva -

D I S E G N O D I L E G G E

NORME INTEGRATIVE della l.r. n.18/74

REGIONE PUGLIA

NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE N. 18/1974

Art. 1

Il personale in servizio presso la Regione in posizione di comando può, entro il 31 dicembre 1976, optare per l'inquadramento nei ruoli regionali.

La relativa domanda deve essere presentata al Presidente della Giunta Regionale.

Art. 2

Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo precedente saranno estese le disposizioni transitorie contenute nella legge n. 18/74.

Art. 3

Il numero e le qualifiche del personale inquadrato ai sensi dell'art. 1 sono compresi nella tabella A e A' della legge n. 18/74.

Art. 4

All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si farà fronte mediante imputazione sul cap. 14 del bilancio di previsione per l'esercizio 1976 all'oggetto "Stipendi retribuzione ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo ecc."

REGIONE PUGLIA

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla I Commissione Consiliare permanente il 4.8.76